



Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna A.C. N.T. 1171

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	N.T. 1171
Titolo:	Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	consultiva

Contenuto

La proposta di legge prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

Si ricorda che **Montecopiolo e Sassofeltrio** sono due comuni della provincia di Pesaro e Urbino che contano, rispettivamente, 1.175 e 1.445 abitanti. Il territorio dei due comuni è compreso, in parte, nell'area della Alta Val Marecchia cui afferiscono i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello; si tratta dei sette comuni che nel 2009 sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna a seguito dell'approvazione della legge n. 117 del 2009.

Si segnala inoltre che **nel corso della XVII legislatura** era giunta in **discussione presso l'Assemblea della Camera**, sullo stesso argomento, **la proposta di legge C. 1202-915-A, recante il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio** dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna. **L'iter della predetta proposta di legge si interruppe senza essere approvata dalla Camera.**

L'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

L'articolo 2 dispone, al **comma 1**, la **nomina**, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, **di un commissario** per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli **adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni.**

Il **comma 2** stabilisce che il **commissario** sia **nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia Romagna e Marche e della provincia di Rimini**, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

Si ricorda, al riguardo, che il parere reso, nella XVII Legislatura, nella seduta del 23 marzo 2017, dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul testo unificato dei progetti C. 915 e C. 1202, identico, sul punto, al provvedimento in commento, segnalava, con un'osservazione, l'opportunità di integrare il procedimento di nomina del commissario con il parere della provincia di Pesaro e Urbino, in quanto compresa tra gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento.

Il medesimo parere segnalava anche l'opportunità di individuare un termine per l'espressione dei pareri ivi previsti al comma 2 dell'articolo 2, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi.

Si prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento - le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini - **provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza** e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, **il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie** quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e

patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari): la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.

Inoltre, nella fase transitoria dovranno comunque essere **garantiti gli interessi primari dei residenti** nei territori dei due comuni, tra cui: l'incolumità pubblica; la tutela della salute; la parità di accesso alle prestazioni.

Il **comma 3** specifica che **anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi**.

Il **comma 4** stabilisce che **gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti** (regioni e province) **entro 180 giorni**. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge.

Al **comma 5 dell'articolo 2** viene chiarito che **i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio**, in conseguenza del trasferimento, **cessano di far parte dei collegi uninominali** Marche 06 - Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 - Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 - Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017.

In tale contesto si segnala come **non sia necessario modificare le tabelle dei collegi plurinominali** (tabella A2 Camera e B2 Senato), in quanto il relativo territorio è definito per aggregazione dei collegi uninominali contigui (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e comma 2, lettera *b*), della legge n. 165 del 2017).

Il **comma 6 dell'articolo 2** di entrambe le proposte di legge dispone in ordine al **trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti** al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti, mentre il **comma 7** rinvia, per la **rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province**, a quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 2 del 2010 che, al comma 9-*bis* dell'articolo 4 dispone che, in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute al passaggio da una regione a un'altra, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50% in base alla popolazione residente e per il 50% in base al territorio, secondo i dati dell'ISTAT.

Il **comma 8** reca la **clausola di neutralità finanziaria**, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri.

L'**articolo 3** dispone l'**entrata in vigore della legge** a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Si segnala come la materia trattata dalle proposte di legge, rientri, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della **potestà legislativa esclusiva dello Stato**, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con **legge della Repubblica**.

La proposta di legge si inserisce infatti **nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra.

Circa la **sussistenza dei predetti presupposti costituzionali, i referendum** per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna **si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007**, con risultato positivo, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007.

In particolare i risultati dei predetti *referendum*, secondo i dati della Prefettura di Pesaro e Urbino, sono stati i seguenti:

- **Montecopiolo**: corpo elettorale: 1.124; affluenza al voto: 70,55%; dati di scrutinio (con riferimento al corpo elettorale): risposte sì 57,92%

- **Sassofeltrio**: corpo elettorale: 1.273; affluenza al voto: 58,05%; dati di scrutinio (con riferimento al corpo elettorale): risposte sì 50,67%.

Successivamente, il **Ministro per gli affari regionali ha chiesto alle due regioni interessate di esprimere il parere previsto dall'articolo 132 della Costituzione** (nota 3 settembre 2007, n. 2007/841).

Il **parere della regione Emilia - Romagna** è stato espresso con la risoluzione del 17 aprile 2012

dell'Assemblea legislativa, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012: il parere è stato **favorevole**.

Non risulta invece **espresso il parere della regione Marche**.



Nel corso dell'esame delle proposte di legge C. 915 e C. 1202 nella XVII legislatura, **la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera**, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, **ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere**.

Nella riunione del 12 gennaio 2016 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali, viste le reiterate richieste di espressione del parere ed in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente attenuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per proseguire nell'*iter* legislativo. È stato peraltro ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di **un'audizione informale di esperti**, al fine di acquisire la loro opinione **in ordine al citato orientamento di procedere nell'esame delle proposte, anche in assenza del parere di una delle regioni coinvolte**. Nella seduta del 10 marzo 2016 il Presidente ha riferito che tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che **la mancata espressione del parere da parte della regione interessata non può costituire**, alla luce del dettato costituzionale, **motivo ostativo alla prosecuzione dell'iter parlamentare**. È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in particolare la **sentenza n. 33 del 2011**, che ha evidenziato come "la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato". Inoltre è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte Costituzionale (**sentenza n. 225 del 2009**), anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, **deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare sine die il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva**.

Senato: Nota breve n. 52

Camera: Nota Questioni regionali n. 9

14 febbraio 2019

Camera	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	 CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni